

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 507

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, SPANU

il 4 maggio 2018

Misure urgenti per il reclutamento di personale nel sistema Regione. Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione)

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge ha lo scopo di dare risposta urgente alle esigenze espresse nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 64/10 del 2 dicembre 2016 e n. 20/7 del 20 aprile 2018, riguardo alla necessità di introdurre nell'ordinamento regionale strumenti adeguati per il reclutamento di personale di qualifica dirigenziale per le amministrazioni del sistema Regione.

L'articolo 1 introduce nella legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), l'istituto disciplinato dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Tale istituto costituisce, infatti, uno strumento ordinario e flessibile per far fronte alle criticità dovute alle carenze fisiologiche di figure dirigenziali negli organici del sistema Regione (nella sola Amministrazione al 31 dicembre 2018 la scopertura delle posizioni dirigenziali ammonterà a più del 40 per cento della dotazione organica dirigenziale).

Il TAR Sardegna nella sentenza n. 65 del 2017 ha, infatti, ritenuto che l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 "è applicabile sia alle regioni a statuto ordinario che alle regioni ad autonomia speciale poiché attiene alla disciplina del contratto di lavoro dei dirigenti assunti dall'esterno ed è quindi riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato". Tuttavia, la medesima sentenza ne richiede l'attuazione a livello regionale mediante disposizione legislativa che "contempli fra i diversi modi di provvista per la copertura delle vacanze disponibili, anche quello del conferimento a soggetti esterni alla platea dei dipendenti regionali in possesso della qualifica dirigenziale".

Il disegno di legge aggiunge il comma 5 all'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998

"Dirigenti esterni", prevedendo la possibilità di conferire incarichi dirigenziali, con procedure selettive a evidenza pubblica, nei limiti dell'8 per cento della dotazione organica complessiva del sistema Regione, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 25 e 26 della medesima legge regionale n. 31 del 1998, con contratto di diritto privato a tempo determinato ai sensi, appunto, dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

L'articolo 2 modifica la disciplina del corso-concorso selettivo di formazione per l'accesso alla qualifica dirigenziale nel sistema Regione, sopprimendo la limitazione riferita all'età (inferiore a 35 anni, nella legislazione vigente) per la partecipazione al corso-concorso dei candidati esterni alle amministrazioni del sistema Regione. In tal modo si intende adeguare l'ordinamento regionale ai principi costituzionali in materia di parità di accesso al lavoro nelle pubbliche amministrazioni, facendo venir meno il discrimine riferito all'età dei candidati al corso-concorso, anche in riferimento alla disparità di trattamento nei confronti dei dipendenti del sistema Regione per i quali, invece, nella disciplina vigente non è previsto alcun limite di età. All'esito della prova preselettiva, si prevede l'ammissione al corso-concorso di un numero di candidati doppio rispetto ai posti messi a concorso, stabilendo altresì che il 40 per cento di tale maggiorazione è riservata ai dipendenti a tempo indeterminato delle amministrazioni del sistema Regione in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale.

L'articolo 3 modifica l'articolo 54 della legge regionale n. 31 del 1998 sottraendo la competenza ad adottare i bandi di concorso per il personale della Regione all'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La modifica si rende necessaria, da una parte, per adeguare la norma al principio della separazione tra funzioni di indirizzo politico ed esercizio dei poteri di gestione (di competenza dei dirigenti) e, dall'altro e soprattutto, per superare le criticità che deriverebbero dall'esecuzione delle decisioni del TAR Sardegna nn. 77, 78 e 80 del 2018. Il TAR, infatti, sulla base dell'errato presupposto che il suddetto principio sia stato introdotto nell'ordinamento regionale dalla legge regionale 14 giugno 2000, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e norme varie sugli uffici e il personale della Regione), anziché come è evidente dall'articolo 8, comma 5, della legge regionale n. 31 del 1998, porrebbe nella completa incertezza l'azione amministrativa della Regione in materia concorsuale costringendo, di volta in volta, a confrontarsi con l'irrisolvibile dubbio se applicare la legislazione vigente (disobbedendo all'ordine del giudice amministrativo) oppure la decisione del TAR (disapplicando una legge regionale vigente).

L'articolo 4 contiene la disposizione finanziaria e prevede che dall'applicazione del presente disegno di legge non possono conseguire nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le modifiche proposte trovano copertura mediante compensazioni nell'ambito delle risorse, già destinate al funzionamento degli uffici e al trattamento economico del personale, che rispondono ai vincoli imposti dalla normativa statale vigente in materia.

L'articolo 5, infine, prevede l'entrata in vigore della legge nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Integrazioni all'articolo 29 della legge regionale
n. 31 del 1998 (Dirigenti esterni)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) è aggiunto il seguente:

"4 bis. Nelle amministrazioni del sistema Regione, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 25 e 26 possono essere conferiti, con procedure selettive a evidenza pubblica, nei limiti dell'8 per cento delle dotazioni organiche dirigenziali del sistema Regione e secondo le rispettive procedure di nomina, incarichi dirigenziali con contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), la cui durata è determinata nell'avviso entro i limiti di quanto previsto dall'articolo 28, comma 7.".

Art. 2

Modifiche all'articolo 32 della legge regionale
n. 31 del 1998 (Accesso alla dirigenza)

1. All'articolo 32 della legge regionale n. 31 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Al corso-concorso selettivo di formazione sono ammessi candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 2, a seguito del superamento di apposita preselezione, in numero doppio rispetto ai posti messi a concorso. Ai dipendenti di ruolo delle amministrazioni del sistema Regione è riservato il 40 per cento dei posti sulla quota di maggiorazione rispetto ai posti messi a concorso.";
- b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Il corso ha durata di sei mesi, prevede il superamento di un esame intermedio e comprende periodi di applicazione, anche a

tempo parziale, presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale limitato ai posti messi a concorso, maggiorati del 20 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, per la definizione di una graduatoria di idoneità eventualmente utilizzabile nel rispetto della legislazione vigente";

- c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Durante il corso ai partecipanti esterni è corrisposta una borsa di studio a carico dell'Amministrazione regionale. Ai dipendenti delle amministrazioni del sistema Regione è mantenuto il trattamento economico in atto.".

Art. 3

Modifiche all'articolo 54 della legge regionale n. 31 del 1998 (Concorsi unici)

1. Il comma 2 dell'articolo 54 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
"2. L'Assessore competente in materia di personale, sulla base delle necessità di personale definite dall'Amministrazione e dagli enti del sistema Regione ed alle quali non si possa far fronte mediante processi di mobilità, fissa il contingente dei posti da mettere a concorso, definito per specifiche professionalità e sedi di destinazione.".

Art. 4

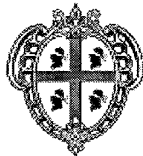
Copertura finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Relazione preliminare di analisi tecnico normativa (ATN)
del 20 aprile 2018**

Oggetto	Disegno di legge "Misure urgenti per il reclutamento di personale nel sistema Regione. Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione)"
Proponente	Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione
Testo analizzato del 19 aprile 2018	

Sottoposizione all'esame preliminare

Lo schema di disegno di legge è stato sottoposto ad esame preliminare informale, con email del 18 aprile 2018.

Parte I – Profili tecnico normativi di diritto interno

1.1 – Incidenza sulla normativa vigente

Lo schema di disegno di legge opera una modifica esplicita di alcune norme della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), in tema di reclutamento di personale con qualifica dirigenziale e di bandi di concorso.

1.2 – Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)

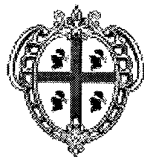
Lo schema di disegno di legge rispetta le competenze legislative statali ed è conforme alla Costituzione e allo Statuto speciale.

1.3 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte alla Corte costituzionale.

1.4 – Ulteriori considerazioni

Non vi sono ulteriori considerazioni.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Parte II – Profili tecnico normativi di diritto dell'Unione europea e diritto internazionale

2.1 Rispetto della normativa dell'Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell'Unione europea)

Lo schema di disegno di legge rispetta la normativa dell'Unione europea.

2.2 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte al giudice europeo.

Parte III – Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa

3.1 – Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale

Risulta depositato in Consiglio regionale il disegno di legge n. 414, proposto su iniziativa della Giunta regionale in data 7 aprile 2017, il quale contiene una identica norma a quella oggi contenuta nell'art. 1 dello schema di disegno di legge in esame.

3.2 – Correttezza delle definizioni

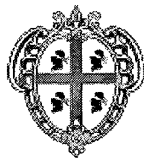
Lo schema di disegno di legge non contiene definizioni.

3.3 – Correttezza dei riferimenti normativi

I riferimenti normativi contenuti nello schema di disegno di legge sono corretti.

3.4 – Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite

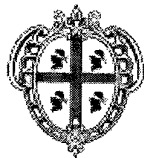
Le tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti è corretta.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3.5. Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa

Nella relazione illustrativa si riscontra che nella sezione dedicata all'art. 1, terzo capoverso, si parla dell'aggiunta del comma 5 dell'art. 29 della legge regionale n. 31 del 1998, che nell'articolo è invece numerato (correttamente) come 4-bis.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Testo alternativo (in grassetto le modifiche, sottolineate le parti da rivedere, barrate le parti da sopprimere)

Disegno di legge "Misure urgenti per il reclutamento di personale nel sistema Regione. Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione)".

Articolo 1

Dirigenti esterni. Integrazioni all'articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998

1. Nell'articolo 29 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) è aggiunto infine il seguente comma: "4-bis. Nelle amministrazioni del sistema Regione, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 25 e 26 possono essere conferiti, con procedure selettive a evidenza pubblica, nei limiti dell'8 per cento delle dotazioni organiche dirigenziali del sistema Regione e secondo le rispettive procedure di nomina, incarichi dirigenziali con contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), la cui durata è determinata nell'avviso entro i limiti di quanto previsto dall'articolo 28, comma 7.".

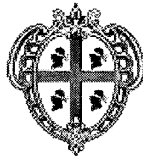
Articolo 2

Accesso alla dirigenza. Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 31 del 1998

1. Il comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:

"4. Al corso-concorso selettivo di formazione sono ammessi, a seguito del superamento di apposita preselezione, in numero maggiorato dal 25 sino al 40 per cento rispetto ai posti messi a concorso, candidati in possesso del diploma di laurea. Ai dipendenti di ruolo delle **amministrazioni del sistema** Regione è riservato nella preselezione un numero di posti pari alla maggiorazione rispetto ai posti messi a concorso."

2. Il comma 5 dell'articolo 32 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

“5. Il corso ha durata di sei mesi, prevede il superamento di un esame intermedio e comprende periodi di applicazione, anche a tempo parziale, presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale limitato ai soli posti messi a concorso.”

Articolo 3

Concorsi unici. Modifiche all'articolo 54 della legge regionale n. 31 del 1998

1. Il comma 2 dell'articolo 54 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:

“2. L'Assessore competente in materia di personale, sulla base delle necessità di personale definite dalle **amministrazioni del sistema** Regione ed alle quali non si possa far fronte mediante processi di mobilità, fissa il contingente dei posti da mettere a concorso, definito per specifiche professionalità e sedi di destinazione.”.

Art. 4

Copertura finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale

Avv. Alessandra Camba

Firmato digitalmente da:CAMBA ALESSANDRA
Data:20/04/2018 09:51:27

Il Direttore del Servizio

Avv. Massimo Cambule

Firmato digitalmente da:CAMBULE MASSIMO
Data:20/04/2018 09:22:17



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente "Misure urgenti per il reclutamento di personale nel sistema Regione. Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione)".

Relazione sugli oneri finanziari

Dall'applicazione del presente disegno di legge non conseguono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le modifiche proposte trovano copertura nelle risorse, già destinate al funzionamento degli uffici e al trattamento economico del personale, che rispondono ai vincoli imposti dalla normativa statale vigente in materia.